

# **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TARANTO**

## **REGOLAMENTO EX ART. 35 D.P.R. 221/50 SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA PROFESSIONALE PRESSO L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TARANTO**

Il presente Regolamento definisce e disciplina il sistema delle procedure da applicare per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale, coordinata e continuativa, nonché gli incarichi autonomi professionali e di consulenza in attuazione del disposto dell'art. 7 comma 6, 6 bis ter e quater del D.lgs. 165/2001 e s. m. e i. e dell' art. 32 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 e s. m. e i.

### **Art. 1 Presupposti**

1. Il Consiglio dell'Ordine può conferire incarichi di lavoro autonomo, stipulare contratti di collaborazioni di natura occasionale, coordinata e continuativa anche aventi ad oggetto progetti specifici, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, secondo i criteri stabiliti nel comma 6 dell'art 7 del D.lgs.165/2001 in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Consiglio dell'Ordine ed essere conferente ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) il Consiglio dell'Ordine deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Salvo quanto espressamente disciplinato nel successivo art. 6 i conferimenti di incarico avverranno a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, in modo da garantire pari diritto di accesso a tutti gli interessati e trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto l'incarico.

## **Art. 2 Individuazione del fabbisogno**

1. Il Consiglio dell'Ordine accertati i presupposti indicati nell'articolo 1 alle lettere a) e b), ove non sia ritenuto determinante l'affidamento dell'incarico secondo intuitu personae, delibera di conferire a mezzo di procedura comparativa un incarico di lavoro autonomo, di consulenza, di collaborazione occasionale e/o coordinata e continuativa anche avente ad oggetto specifici progetti;
2. Il Consiglio sempre tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:
  - a) il tipo di professionalità richiesta;
  - b) il luogo di svolgimento dell'incarico;
  - c) l'oggetto dell'incarico e/o del progetto ;
  - d) il compenso massimo;
  - e) la durata dell'incarico;
  - f) il Responsabile del procedimento se diverso dal Presidente dell'Ordine.
3. Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dal Consiglio dell'Ordine.

## **Art. 3 Avviso di conferimento incarico**

1. Il Presidente dell'Ordine o il Responsabile del Procedimento, avuto riguardo della delibera predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito istituzionale dell'Ordine, per non meno di 10 giorni consecutivi:
2. L'avviso deve contenere:
  - a) l'estratto per estrema ratio della deliberazione consiliare relativa al conferimento dell'incarico;
  - b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire (consulenza, collaborazione occasionale ovvero collaborazione coordinata e continuativa e/o avente ad oggetto un progetto specifico);
  - c) gli specifici requisiti culturali e/o professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e all'offerta;
  - d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
  - e) il luogo di svolgimento dell'incarico;
  - f) le modalità di realizzazione;

- g) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale, la periodicità del pagamento);
- h) il termine e le modalità per presentare il curriculum e un'offerta tecnica;
- i) il termine per la conclusione del procedimento e il conferimento dell'incarico;
- l) l'invito a dichiarare la propria cittadinanza di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa
- m) l'invito ad indicare domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa;
- n) l'indicazione del Responsabile del Procedimento, che sottoscrive l'avviso.

#### **Art 4 Procedura comparativa**

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di altri Componenti del Consiglio, all'uopo nominati, procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte pervenute.
2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto, oltre che della "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", come indicato dall'art. 7 del D.lgs. 165/2001, anche dei seguenti elementi e criteri ai fini della scelta;
  - a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;
  - b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) ulteriori criteri (qualità della metodologia nello svolgimento, riduzione dei tempi, e/o del compenso) e/o requisiti (titoli specifici post universitari; attestazioni, qualificazioni e particolari esperienze legati alla specificità dell'incarico) che saranno oggetto di valutazione ove indicati nella sezione "criteri di comparazione" all'interno dell'avviso di conferimento;
3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo regolamento e siano pervenuti meno di cinque curricula e/o offerte l'incarico viene comunque affidato ad uno dei candidati.
4. Qualora il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Consiglio dandone adeguata motivazione in delibera, provvede all'affidamento diretto dell'incarico ad un soggetto fiduciario in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, quanto meno per il tempo necessario all'espletamento della procedura comparativa.

5. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui o prove pratiche, con assegnazione dei relativi punteggi.

#### **Art. 5 Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico**

1. Terminata la comparazione, il Responsabile del procedimento, fa pubblicare la graduatoria. Il contratto viene in ogni caso sottoscritto dal Presidente dell'Ordine e dal soggetto incaricato.
2. All'atto della sottoscrizione il collaboratore rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.
3. Tutte le collaborazioni e/o consulenze, dopo l'affidamento, sono pubblicate per estratto (indicando la data della stipula, la durata della prestazione, l'oggetto del compenso ed il nome del professionista incaricato) sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine per tutta la durata del loro svolgimento.

#### **Art. 6. Casi di esclusione**

1. Sono esclusi dallo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica, pur dovendo sempre essere rispettato il presupposto relativo al possesso dei requisiti di elevata professionalità e specializzazione nel singolo settore oggetto di incarico, come indicato dalla legislazione di riferimento:
  - a) le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore o il consulente svolga in maniera saltuaria che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma.
  - b) tutti gli incarichi ed i contratti il cui compenso annuo sia inferiore a € 20.000,00 al netto degli oneri di legge, quali IVA, contributi previdenziali e assistenziali. Sino a tale importo la scelta del soggetto incaricato potrà essere effettuata direttamente dal Consiglio dell'Ordine, con apposita delibera congruamente motivata, oppure da una Commissione appositamente incaricata dallo stesso Consiglio, a fronte di procedura semplificata.
2. Il regolare svolgimento degli incarichi conferiti ai sensi del comma precedente, nel caso si tratti di collaborazioni coordinate e continuative e/o comunque legate a progetti o fasi di essi, anche ai fini della liquidazione delle competenze, verrà attestato dal Consiglio per il tramite di un Responsabile di Progetto che verrà designato dal Consiglio al momento del conferimento dell'incarico al fine di verificare la puntuale regolarità d'esecuzione.

#### **Art. 7 Rinnovo e proroga del contratto di collaborazione**

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o legati ad un progetto specifico, aventi natura parasubordinata, affidati nelle forme di cui al presente regolamento, non potranno avere durata superiore all'anno.
2. I suddetti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o legati ad un progetto, con esclusione, pertanto, delle eventuali convenzioni stipulate con liberi professionisti e/o persone giuridiche per lo svolgimento di prestazioni ad alto contenuto professionale del tutto autonome, non potranno essere rinnovati, ma solo eccezionalmente prorogati al fine di completare incarichi non ultimati o i singoli progetti, ove ciò non sia dipeso da inadempienza del collaboratore, per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi, previa delibera consiliare e integrazione per iscritto del contratto.

#### **Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile del Procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.
2. In caso di prestazioni totalmente non conformi a quanto richiesto dal contratto il Responsabile del Procedimento può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero in caso di impossibilità dell'integrazione può risolvere il contratto per inadempienza.
3. In caso di prestazioni parzialmente soddisfacenti il Responsabile del Procedimento può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera consiliare n. 73 del 17 marzo 2014, è trasmesso per quanto di competenza alla FNOMCeO ed entrerà in vigore nel rispetto dei termini di approvazione di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 221 del 05/04/1950.
2. All'entrata in vigore il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto: [www.omceo.ta.it](http://www.omceo.ta.it).